

Bozza di CO-PROGETTAZIONE

Convenzione

Il Comune di San Casciano in Val di Pesa intende stipulare una convenzione con ETS previsti dall'art. 4 del DLgs 117/2017 per la gestione di centri estivi per bambini/e in età di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado nei mesi estivi.

E' volontà dell'Amministrazione presentare all'utenza un'offerta ben strutturata oltre che calmierare i costi, stabilendo tariffe pro capite settimanali su base ISEE e compartecipando economicamente, per ciascun iscritto residente sul territorio comunale o che durante l'anno scolastico abbia frequentato le scuole comunali. I contributi sono analiticamente indicati nello Schema di ripartizione dei contributi sulla base del Piano Tariffario Allegato 4, che costituisce parte integrante del presente Avviso. I soggetti che parteciperanno al bando e che parteciperanno alla coprogettazione, imposteranno il proprio piano tariffario sulla base dell'Allegato 4.

L'attività dovrà necessariamente svolgersi nelle strutture e negli spazi comunali, prevedere posti coperti, avere un orario di almeno otto ore 8,30-16,30 ed essere multidisciplinare.

Periodo di svolgimento dei centri estivi

I Centri estivi dovranno avere una durata di circa 10/11 settimane per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, di circa 6/7 settimane per gli alunni della scuola dell'infanzia, ovvero dal termine dell'attività didattica per tutto il mese di luglio, nella prima e ultima settimana di agosto e la prima settimana di settembre.

A titolo esclusivamente esemplificativo, per l'estate 2025:

Ragazzi dai 6 ai 14 anni:

9 TURNI DELLA DURATA DI UNA SETTIMANA: 16-20 GIUGNO, 23-27 GIUGNO, 30 GIUGNO- 4 LUGLIO, 7-11 LUGLIO, 14-18 LUGLIO, 21-25 LUGLIO, 28 LUGLIO-1 AGOSTO, 25 AGOSTO-30 AGOSTO, 1-5 SETTEMBRE

Bambini dai 3 ai 6 anni (bambini che abbiano frequentato il primo anno della scuola dell'infanzia):

6 TURNI DELLA DURATA DI UNA SETTIMANA: 7-11 LUGLIO, 14-18 LUGLIO, 21-25 LUGLIO, 28 LUGLIO-1 AGOSTO, 25 AGOSTO-30 AGOSTO, 1-5 SETTEMBRE

Partecipazione alla manifestazione d'interesse per la firma della convenzione

Gli ETS dovranno, in fase di domanda:

- autocertificare di avere finalità educative, sociali, formative, culturali e/o sportive rivolte a minori così come previsto nello Statuto;
- autocertificare di avere almeno una pregressa esperienza annuale nella gestione di centri estivi senza aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi nella conduzione delle stesse;
- autocertificare di essere in regola con quanto previsto dal D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i. "Testo unico sicurezza sul lavoro" in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.; autocertificare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone disabili per le imprese sottoposte alla disciplina di cui alla Legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro per i disabili";
- autocertificare di rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n.39 del 4 marzo 2014, relativamente all'obbligo di richiedere il certificato penale "per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori";
- vincolarsi al rispetto degli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza, assistenza,

assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni, con indicazione dei contratti di lavoro applicati; vincolarsi a non attuare discriminazioni di nessun tipo (razza/ sesso/età/ fede religiosa/motivi di salute) nella gestione delle iscrizioni o delle rinunce;

- assumere l'obbligo di accogliere un numero di almeno 2 bambini con disabilità per ogni modulo attivato;
- richiedere, in caso di necessità, la disponibilità delle sedi scolastiche o spazi comunali nei quali realizzare i centri estivi;
- presentare il Progetto con i requisiti minimi di cui al paragrafo successivo.

Tariffe

Il Soggetto Attuatore applicherà le tariffe pattuite in fase di coprogettazione in base all'indicatore ISEE e sarà l'Amministrazione a colmare l'effettivo costo sostenuto dal gestore versando contributi calibrati sulla base della fascia isee di appartenenza, a titolo esclusivamente esemplificativo:

Costo del turno settimanale:

per una bambina/o con isee da 0 a € 10.000,00 : € 40,00 - contributo all'ETS € 120,00

per una bambina/o con isee da Da € 10.000,01 a € 20.000,00: costo € 90,00 a bambino, contributo all'ETS € 70,00

per una bambina/o con isee da Da € 20.000,01 a € 40.000,00 : costo € 120,00 contributo all'ETS € 40,00

per una bambina/o con isee oltre € 40.000,01 o senza isee costo e 150,00 nessun contributo contributo all'ETS € 10,00

Giornata Tipo

L'Ente Gestore presenta uno schema di giornata tipo con l'indicazione delle attività e dei tempi oltre che delle eventuali uscite a piedi o con il trasporto messo a disposizione dall'Amministrazione. Le attività proposte devono avere particolare attinenza al tema conduttore del turno ed avere come obiettivo oltre all'aspetto ludico/didattico la cura dei seguenti aspetti: marginalità, inclusione, disagio.

Benefit

Ai soggetti attuatori vengono assicurati i seguenti benefit:

1. uso gratuito delle scuole disponibili e di ulteriori eventuali spazi comunali;
2. disponibilità dei mezzi di trasporto comunali (trasporto con conducente) per uscite sul territorio e da e per la sede dei centri estivi;
3. rimborso spese delle quote a bambino sulla base del piano tariffario

Obblighi del soggetto attuatore

Spetta al gestore la pulizia iniziale, giornaliera e finale della scuola (anche per quanto riguarda gli spazi esterni).

La somministrazione dei pasti dovrà avvenire a cura e spese del soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di somministrazione di alimenti e bevande, con riferimento alle norme europee, nazionali e regionali vigenti in materia di sicurezza alimentare e con obbligo di effettuare anche la somministrazione di diete idonee in caso di intolleranze alimentari o di altre necessità, anche etico/religiose.

I soggetti gestori devono presentare un Progetto con le seguenti caratteristiche minime:

un orario minimo giornaliero di apertura: 8 ore continuative (orario lungo); un programma di attività con valenza prevalentemente educativa, ludica, ricreativa e sportiva, tale da differenziare significativamente il tempo del centro estivo dal tempo – scuola, calibrato sulle esigenze delle diverse età dei bambini (scuola dell'infanzia e scuola primaria e secondaria di primo grado).

Oltre a quanto già indicato, il gestore e organizzatore del centro estivo firmatario della convenzione:

1. gestisce le iscrizioni e le rinunce al centro estivo, procede con le ammissioni al centro estivo in relazione ai posti disponibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, garantendo accesso prioritario ai bambini residenti nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, bambini non residenti che hanno frequentato le scuole del Comune di San Casciano in Val di Pesa per l'anno scolastico 2024/2025 e bambini residenti nel territorio dei Comuni di Barberino Tavarnelle e Greve in Chianti e nel rispetto dell'obbligo di accogliere un numero minimo di 2 bambini con disabilità per ogni modulo attivato;
2. si adopera per risolvere problematiche connesse ad eventuali eccedenze degli iscritti contattando altro gestore accreditato nel territorio comunale o contattando le famiglie per proporre collocazioni alternative, all'interno dei propri centri estivi anche in altri comuni;
3. cura la campagna di informazione sui centri estivi;
4. è responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio personale e solleva il Comune da ogni responsabilità per danni sofferti da terzi e conseguenti all'effettuazione del servizio; per questo dovrà stipulare, con primario Assicuratore, idonee coperture assicurative Infortuni e RCT per danni arrecati a cose o persone ad essa imputabili durante l'esecuzione del servizio. In particolare: polizza INFORTUNI a favore degli utenti del servizio; polizza di responsabilità civile RCT per i danni cagionati a terzi dal soggetto attuatore e dai suoi prestatori d'opera (siano essi dipendenti e non), a copertura delle obbligazioni assunte a seguito dell'approvazione del Progetto, con massimale non inferiore a 3.000.000,00 euro unico per sinistro e per anno. Copie di tali polizze, che dovranno avere validità per tutta la durata del servizio;
5. impiega, nell'esecuzione del servizio, personale maggiorenne, dotato delle necessarie attitudini e capacità, fisicamente idoneo, di provata onestà e moralità. Le prestazioni d'opera del personale che il gestore utilizzerà per l'esecuzione delle attività di cui alla presente procedura non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune né possono rappresentare titoli per poter avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel Progetto approvato e nella Convenzione;
6. attiva le procedure necessarie previste dalla normativa nazionale e regionale per la realizzazione dei centri estivi e la somministrazione dei pasti al loro interno;
7. rispetta quanto previsto dalla Legge n.38 del 6 febbraio 2006, "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet";
8. mette a disposizione un kit per il primo soccorso conformemente a quanto disposto dal D.M. n.388/2003 e dal D. Lgs. n. 81/2008" e successive modifiche e integrazioni;
9. si impegna a distribuire e raccogliere il materiale inerente gli strumenti di customer satisfaction;
10. si impegna a trasmettere al Comune entro il 30 settembre di ogni anno un report completo sui centri estivi realizzati fornendo i dati minimi sotto riportati:
frequenza media a modulo; uscite/gite realizzate; numero di bambini con disabilità presenti in ogni modulo; criticità riscontrate durante i centri estivi; media delle rinunce;
11. assume relativamente alle scuole - e al Comune di San Casciano in Val di Pesa - la piena responsabilità per danni a strutture, oggetti e cose;
12. rispetta gli obblighi igienico-sanitari, assicurativi, di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

13. rispetta le normative vigenti relative alla privacy per attività rivolte a minori;
14. rispetta quanto previsto dal D. Lgs. n.39 del 4 marzo 2014, che ha introdotto l'obbligo di richiedere il certificato penale “per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”;
15. collabora fattivamente con il Comune per una buona riuscita dei Centri estivi;
16. rispetta la normativa HACCP e prevede, su richiesta delle famiglie, diete speciali per esigenze cliniche documentate ovvero etnico-culturali;

Valutazione dei progetti

I progetti pervenuti che risponderanno ai requisiti sotto indicati consentiranno la partecipazione al tavolo di coprogettazione e la firma della Convenzione, ai sensi dell'art 55 del Dlgs 117 del 2017, che darà diritto ai contributi previsti:

- a)-valutazione di rispondenza a quanto previsto ai precedenti punti con particolare riferimento ai temi della marginalità, del disagio e dell' inclusione;
- b)-valutazione positiva delle attività e della qualifica/numero operatori e dell'esperienza riguardo a precedenti collaborazioni con enti locali, altre associazioni e cooperative territoriali di centri estivi, servizi di doposcuola, laboratori ludico espressivi, laboratori interculturali;
- c)-valutazione della congruità del piano economico preventivo e della tariffa settimanale prevista a bambino

Cause di esclusione dal PROGRAMMA- LE RONDINI

Costituiranno cause di successiva esclusione dal PROGRAMMA - LE RONDINI :

- il venir meno dei requisiti di accesso al Progetto;
- il venir meno delle condizioni previste dall'art.94 e seguenti del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;
- le cause di divieto, decadenza, o di sospensione previste dalla vigente normativa antimafia.

Danni

Il gestore è responsabile per tutti i danni che potranno derivare alle strutture che ospiteranno i centri estivi, in conseguenza di un uso improprio delle medesime e per danni arrecati dalla mancanza di un'accurata sorveglianza e controllo dei minori.

È facoltà del Comune chiedere i danni al gestore o escutere la polizza assicurativa accesa.

Il gestore: dovrà riconsegnare al termine del progetto estivo, entro la data stabilita in sede di coprogettazione le sedi pubbliche messe a disposizione dal Comune e dall'Istituto Comprensivo, nonché gli arredi e le attrezzature in esse contenute, nello stato in cui sono state ricevute, compilando insieme all'ente proprietario i verbali di consegna e restituzione dei locali sedi dei centri estivi; assume ogni responsabilità inerente le operazioni di apertura, chiusura, sorveglianza e custodia delle scuole e deve individuare formalmente un referente responsabile dell'esecuzione del servizio, che sia costantemente reperibile telefonicamente e che, con preavviso massimo di due ore, possa raggiungere i luoghi di esecuzione delle prestazioni affidate.

Penali

Verrà applicata una penale di 200,00 euro giornaliera in caso di inadempienza per:

1. la sospensione o l'abbandono o la mancata effettuazione del servizio;
2. mancato rispetto dell'orario dei centri estivi indicato nel progetto;
3. mancato rispetto del rapporto educatore-bambino che sarà indicato nel progetto presentato;

4. mancato rispetto del costo o della scontistica sul centro estivo indicato nel progetto;

5. mancato rispetto dell'obbligo di accogliere i bambini senza discriminazioni;

L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta in relazione alla quale il gestore ha la facoltà di comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni dalla contestazione; qualora dette deduzioni non siano, a giudizio del Comune, accoglibili oppure non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al soggetto attuatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La somma corrispondente alle eventuali penali dovrà essere versata al Comune

Trattamento dei dati della procedura

I dati forniti ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento U.E. 2016/679 saranno trattati dal Comune per finalità unicamente connesse alla procedura e alla eventuale gestione della procedura.

Tentativo di composizione amichevole delle controversie e foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente avviso, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, le parti si impegnano ad esperire un tentativo di composizione amichevole. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione amichevole della controversia il foro competente è quello di FIRENZE.